

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 23 febbraio 2000

Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini e bufalini infetti di leucosi bovina enzootica per l'anno 2000.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
ed
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti di tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1o ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1999 per la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attivita' di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2000 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 23765 del 25 novembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, gia' confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000.
2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999 rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000.
3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in L. 679.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000.
4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in L. 1.245.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
6. Le tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1o gennaio 1999 in L. 145.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000.
2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti di brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1o gennaio 2000 in L. 155.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro della sanita' Bindi

Il Ministro del tesoro Amato

Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2000

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 80

Allegato

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

Categoria	Indennita' spettante nella misura massima di L. 679.000		Indennita' spettante nella misura massima di L. 1.245.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non Iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non Iscritti al libro genealogico
Vitello (bufalo): maschio e femmina	228.000	179.000	418.000	339.000
Vitellone (bufalo):				
- maschio	----	205.000	----	339.000
- femmina	449.000	358.000	830.000	679.000
Manzo (bufalo):				
- maschio	----	231.000	----	339.000
- femmina	621.000	489.000	1.138.000	935.000
Bue (bufalo)	----	179.000	----	339.000
Vacca (bufalo):				
- di eta' non superiore a 8 anni	679.000	566.000	1.245.000	1.022.000
- di eta' superiore a 8 anni	564.000	463.000	1.040.000	850.000
Toro (bufalo)	253.000	205.000	418.000	339.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

Categoria	Indennita' spettante nella misura massima di L. 663.000		Indennita' spettante nella misura massima di L. 1.216.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non Iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non Iscritti al libro genealogico
Vitellomaschio e femmina	222.000	174.000	407.000	332.000
Vitellone:				
- maschio	---	201.000	---	332.000
- femmina	439.000	350.000	811.000	663.000
Manzo:				
- maschio	---	226.000	---	332.000
- femmina	608.000	477.000	1.112.000	913.000
Bue	---	174.000	---	332.000
Vacca:				
- di eta' non superiore a 8 anni	663.000	552.000	1.216.000	1.000.000
- di eta' superiore a 8 anni	551.000	453.000	1.016.000	831.000
Toro	247.000	201.000	407.000	332.000

